

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 24 - numero 5302 di Venerdì 23 dicembre 2022**

# **Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un RSPP?**

*La Commissione Interpelli risponde al seguente quesito: un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione? Le premesse, la normativa e le risposte della Commissione.*

Roma, 23 Dic ? Dopo diversi anni la **Commissione Interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 ? torna a fornire alcune risposte ai quesiti che riguardano la nomina e il ruolo del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** in relazione a quanto contenuto nella normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Prima di presentare la nuova istanza, ricordiamo brevemente alcuni degli interpelli che in questi anni hanno riguardato questa figura:

- Interpello n. 1/2012: sulla possibilità di utilizzare un unico servizio di prevenzione e protezione (SPP) in aziende con più unità produttive;
- Interpello n. 22/2014: sul budget del SPP interno all'azienda;
- Interpello n. 18/2013: sulla formazione degli RSPP e ASPP;
- Interpello n. 24/2014: su cosa si deve intendere per RSPP interno;
- Interpello n. 18/2016: sulla possibilità di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP in modalità e-learning;
- Interpello n. 15/2015: sull'aggiornamento del RSPP;
- Interpello n. 6/2015: sulla formazione RSPP e i codici Ateco.

Veniamo, dunque, alla pubblicazione, avvenuta il **20 dicembre 2022**, dell'**Interpello 3/2022** che ha per oggetto "Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla '**nomina RSPP**'". Interpello approvato nella seduta della Commissione del **15 dicembre 2022**.

Nel presentarlo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Il quesito dell'interpello 3/2022 e le premesse della Commissione
- Sulla nomina degli RSPP: la risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0909] ?#>

# Il quesito dell'interpello 3/2022 e le premesse della Commissione

L'Interpello n. 3/2022 risponde ad una istanza di interpello del **Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP)** e del **Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL)** che hanno chiesto di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: **"un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?"**.

A questo proposito si premette che:

- l'**articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, rubricato **"Definizioni"**, al comma 1, lettera f) definisce il **"responsabile del servizio di prevenzione e protezione"** come: *"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"* e alla successiva lettera l) definisce il **"servizio di prevenzione e protezione dai rischi"** come *"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori"*;
- il medesimo **articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, al comma 1, lettera t), definisce l'"unità produttiva" come *"stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"*;
- l'**articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008** rubricato **"Obblighi del datore di lavoro non delegabili"** al comma 1 dispone che: *"Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"*;
- l'**articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, rubricato **"Servizio di prevenzione e protezione"**, al comma 1, stabilisce che: *"Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo"*;
- il medesimo **articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, al **comma 8**, prevede che *"Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile"*.

## Sulla nomina degli RSPP: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo ora alla risposta della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

La Commissione ritiene che la citata normativa (articolo 2, articolo 17 e articolo 31 del D.Lgs. 81/2008) "preveda la designazione **per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi** e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP)".

Inoltre nel caso di aziende con **più unità produttive** (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo n. 81/2008), nonché nei casi di **gruppi di imprese**, "può essere istituito **un unico servizio di prevenzione e protezione**. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile".

*Scarica la normativa di riferimento:*

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2022 del 15 dicembre 2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) ? oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla "nomina RSPP". Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.



Licenza Creative Commons

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**